
CAPITOLO OTTAVO.

LA FINE DELLA FEUDALITÀ SICILIANA

1. L'opposizione parlamentare e la Costituzione del 1812. — 2. L'eversione della feudalità. — 3. La fine dell'autonomia politica ed il problema del Risorgimento in Sicilia.

1. Lo spirito d'indipendenza, che aveva animato il Parlamento del 1794 e che d'allora in poi animò la Deputazione del Regno¹, si tradusse in una sistematica opposizione dei Bracci privilegiati al potere regio. Infatti, nella sessione parlamentare del 1798, questo vide un'altra volta respinta la richiesta d'un sussidio mensile di 60 mila ducati a tempo indeterminato e, mentre doveva contentarsi d'un donativo eguale a quello del 1764, non senza meraviglia notò certe decise tendenze, volte a restituire alla vecchia assemblea tutte le prerogative di cui era stata un tempo fornita: era una palese reazione del ridesto spirito liberaleggiante contro l'assolutismo accentratore, giunto al suo *diapason* negli ultimi anni. E fu questo vento di fronda, che per il suo calore antifiscale era facile propagare anche nel popolo, che fece naufragare il tentativo, per altro illegale, di far passare per voto del Parlamento quello del solo Braccio demaniale: essendo stato questo composto di persone ligie al governo ed avverse ai nobili, aveva difatti approvato

¹ V. in GENUARDI, *op. cit.*, vol. I, pp. CCIV, n. 7, e pp. CCV-CCVI, n. 1 le vaci *rimostranze* di essa (10 maggio 1796; 10 gennaio e 17 maggio '97) al Viceré contro l'arbitraria ingerenza del Cappellano Maggiore di Napoli in affari parlamentari siciliani.

la richiesta della Corte¹. Che se poi la cronaca del Parlamento del 1802 non ebbe a registrare se non il solo rifiuto della proposta d'un aumento del costo della carta bollata, allo scopo di pagarsi il donativo — già concesso — di 150 mila oncie, in cambio della promessa di tenere « una Corte reale permanente » in Sicilia² — ciò significava riaffermarne più visibilmente l'autonomia — e nulla di notevole registrò la cronaca del Parlamento del 1806, la ragione va ricercata nel fatto che il governo non aveva richiesto, probabilmente per prudenza, nuove contribuzioni.

Fu nel 1810 che il conflitto fra il potere regio ed il Parlamento esplose violento ed insanabile, e se, apparentemente, fu dovuto alla denegata concessione di tutte le somme chieste dal governo, in sostanza esso attinge consistenza e vigore da un insieme di fatti, dei quali è indispensabile ricordarne qui uno, l'essenziale: l'imperiosa necessità di superare lo scoglio del Parlamento onde far fronte, con ben diversa facilità e libertà, alle dure esigenze d'uno Stato che per i Borboni, pur dimoranti da quattro anni a Palermo, non poteva e non doveva ridursi alla sola Sicilia.

Orbene, soddisfare ai bisogni pecuniari della Corte e dello stato di guerra con la Francia e contemporaneamente rispettare abusi ch'erano sostenuti dagli interessati e che avevano il loro mezzo di legale resistenza negli organi costituzionali esistenti, era impresa formidabile: vi si provò e vi fallì il ministro delle finanze, Luigi de' Medici, uno dei più servitori dei Borboni, cresciuto nelle idee assolutistiche napoletane e, per ciò, portato ad essere poco o nulla osservante dei regolamenti costituzionali siciliani³.

¹ Parlamento CCXIII (settembre 1798); BALSAMO, *Memoria*, cit., p. 3; CASTELLI, *Fatti di Sicilia* (Messina, 1829), vol. II, p. 528; CALISSE, *op. cit.*, pp. 216-17; G. BLANCO, *La Sicilia durante l'occupazione inglese*, cit., pp. 13-14.

² PATERNO-CASTELLO, *Saggio storico-politico*, cit., p. 19; BIANCHINI, *op. cit.*, vol. II, pp. 148 sgg.

³ L. BLANC, *Luigi de' Medici come uomo di stato ed amministratore*, ed. N. Corlese, in « Archivio storico napoletano », N. S., XI (1927), p. 111. Il naufragio di questo suo tentativo lasciò senza dubbio del rancore verso l'aristocrazia siciliana nell'animo dell'egregio uomo di Stato. Certo nel 1815, dopo il ritorno del Borbone a Napoli, egli fu tenacissimo nel volere la soppressione dell'auto-

Nella prima sessione del Parlamento del 1810 egli richiese un donativo straordinario di 360 mila oncie, necessarie per coprire il disavanzo delle spese militari, e presentò un disegno di legge che, rifacendosi sostanzialmente alla disgraziata riforma tributaria ideata dal Caracciolo, avrebbe voluto far pagare i pesi pubblici in proporzione alle facoltà dei contribuenti. I Bracci privilegiati, la cui opposizione alla Corte aveva ormai trovato due capi animosi e battaglieri, il principe di Castelnuovo ed il principe di Belmonte, concessero appena una parte delle somme richieste e, respingendo la disegnata riforma tributaria, ne approvarono un'altra, ch'era stata elaborata da Paolo Balsamo. In verità questa riforma rovesciava l'anacronistico sistema tributario della Sicilia, in quanto, sopprimendo i molteplici donativi ed i congiunti metodi di tassazione, tendeva a colpire con una tassa del 5% tutti i beni mobili ed immobili, feudali ed allodiali, accertati da un nuovo catasto; tuttavia esso non solo non attuava pienamente quella perequazione tributaria intorno a cui si discorreva da trent'anni¹, ma per dippiù portava l'impronta dell'opposizione aristocratica all'autorità regia.

Tutto questo irritò la Corte, la quale si vide posta nella condizione di non lasciarsi sopraffare da un'assemblea ormai decisamente ostile; e perciò, mentre si tentò con tutti i mezzi di soffocarne l'irruente spirito d'indisciplina, si richiese alla Giunta dei Presidenti e Consultore il parere se alla Corona fosse lecito controllare la distribuzione dei donativi votati dal

Parlamento siciliano e nell'applicarla nella forma più rigida; e purtroppo nell'applicazione non si fu scovri di errori: v. W. MATTEI, *La politica estera napoletana dal 1815 al 1820*, in « Rivista storica italiana », 1939.

Per l'autore delle *Mémoires de Marie Caroline reine de Naples*, ed. R. M. Johnston (Cambridge, 1912), p. 31, nessuno dei napoletani che seguirono la Corte in Sicilia comprendeva il valore delle istituzioni parlamentari esistenti nell'isola, e non mancava neanche chi volesse — come asseriva il PATERNO-CASTELLO, *op. cit.*, p. 18 — sopprimere con un atto d'imperio il Parlamento.

¹ Parlamento CCXVI; BALSAMO, *Memorie* cit., pp. 6-7; PATERNO-CASTELLO, *Saggio*, cit., pp. 38 sgg.; HELFERT, *Memorie segrete des Freiherrn Giangiacomo Cresceri etc.*, in « Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, Phil. histor. classe », CXXVII (1892), p. 189, nonché le osservazioni del BIANCHINI, *op. cit.*, vol. II, pp. 35 sgg., 150 sgg., sul progetto del catasto dovuto al Balsamo.

Parlamento, dato che, entro e fuori di esso, il governo era stato accusato di aver violato le norme costituzionali¹. Il responso della Giunta fu conforme ai desideri della Corte²; ma l'opinione pubblica ne restò tanto impressionata, che il Re sentì il bisogno di dichiarare, con dispaccio del 13 giugno 1810, com'egli « non aveva mai preteso di alterare le inveterate costituzioni di Sicilia, protette sempre e sostenute dall'autorità del Trono »³.

Era, questa, un'imprudente non meno che inutile confessione di debolezza, alla quale, nella vana speranza di placare i baroni più accesi di zelo costituzionale, ne seguirono altre: si rimaneggiò il Ministero, si tolse ai Medici, inviso, il portafoglio delle finanze, si tornò a chiedere al Parlamento, convocato in sessione straordinaria nell'agosto dello stesso anno, una nuova ripartizione dei fondi già votati, onde potessero riscuotersi prima della fine dell'anno.

Ma si vide subito come tali misure non avessero la forza di diradare la tempesta che rumoreggiava nell'aria. Poiché, vuote le casse dello Stato, incalzanti i bisogni finanziari ed insensibili per cosiffatte angustie i baroni, la Corte fu costretta, il 21 febbraio 1811, a pubblicare i tre famosi decreti, con cui veniva autorizzata la vendita dei beni ecclesiastici di regio patronato, era indetta una lotteria di 200 mila oncie per indennizzare i legittimi possessori di essi, e s'imponeva una tassa dell'1% su tutti i pagamenti⁴.

Un'ondata di accuse si levò allora contro il governo: si gridò all'arbitrio, si dissero draconiani i decreti predetti, anche se a loro giustificazione era stata invocata una costituzione di Giacomo d'Aragona, secondo cui il Re poteva riscuotere imposte,

¹ G. TRAVALI, *Vicende che produssero la riforme costituzionali del 1812* (estratto dalla « Rassegna Contemporanea », V), Roma, 1912, pp. 6-8; GENUARDI, *op. cit.*, p. LXIX; G. LIBERTINI e G. PALADINO, *Storia della Sicilia* (Catania, 1933), pp. 611 sgg.

² Il responso della Giunta è riferito dal BALSAMO, *op. cit.*, pp. 12 sgg. Cfr. PALMIERI, *Saggio ecc.*, cit., p. 66.

³ BIANCO, *op. cit.*, pp. 79-80; NICEFORO, *La Sicilia ecc.*, cit., in « Arch. stor. sic. », N. S., XXXI (1915), pp. 317 sgg.; anche questo lavoro recente, oltre che alquanto prolisso, è, più degli altri, animato di spirito unilaterale e polemico.

⁴ I tre decreti sono editi dal BIANCO, *op. cit.*, *Appendice*, docc. nn. XIII-XV.

senza l'autorizzazione del Parlamento, ogni qualvolta il Regno fosse minacciato. Quarantatré baroni sottoscrissero una fiera protesta e, per il tramite della Deputazione del Regno, vindice e custode dei diritti della Nazione, la inviarono al Re: si lamentava la violazione delle leggi fondamentali del paese e si chiedeva l'immediata convocazione del Parlamento¹. E poiché la Deputazione, interpellata, dichiarò che i decreti del febbraio « non contenevano nessuna lesione dei Capitoli del Regno, dei privilegi e delle grazie concesse dai Sovrani »², la condotta dei baroni firmatari fu giudicata sediziosa e perturbatrice della tranquillità pubblica, di modo che cinque di essi, i promotori della protesta, fra cui i principi di Belmonte e di Castelmurro, furono arrestati e relegati nei forti degli isolotti circoscriviti³.

Era una misura di rigore mirante, al par di altri severi provvedimenti, ad intimidire gli animi. Ma tali sistemi, odiosi per natura, lo furono tanto più allora, perché i baroni, oltre ad aver divulgato all'estero la loro protesta, s'eran rivolti per appoggi all'Inghilterra, la quale, com'è noto, aveva fatto dell'Isola, come già di Gibilterra e di Malta, una delle basi delle operazioni militari contro Napoleone nel Mediterraneo, e per dappiù sussidiava la Corte borbonica, esule da Napoli; ed alla stessa Inghilterra erano ricorsi anche i commercianti inglesi trafficanti in Sicilia, i quali pretendevano, in forza delle convenzioni esistenti, d'essere esonerati dalla tassa dell'1%. E furono tali invocazioni e le voci che circolavano di dissapori fra la Corte ed i comandanti del presidio britannico ed altre sensazionali dicerie circa pretese relazioni fra Maria Carolina ed i Francesi, che indussero l'Inghilterra ad intervenire con polso energico

¹ L'originale di questa protesta si conserva nel RASP., *Biblioteca*, ms. n. 1, ed è anche riportata dal BIANCHINI, *op. cit.*, vol. II, p. 80, n. 22, dal BIANCO, *op. cit.*, pp. 86-87, dal SANSONE, *La rivoluzione del 1820 in Sicilia* (Palermo, 1888), pp. 265-66, e più o meno fedelmente, anche da qualche altro.

² Il responso della Deputazione (9 luglio 1811) è riportato dal DI MARZOTTO, *Appendice ecc.*, cit., p. 91, n. 2; cfr. CASTELLI, *Giornale*, cit. (in BIBLIOTECA COMUNALE DI PALERMO, *Ms. Qg. H. 206*), p. 107.

³ Così nell'ordine di arresto spiccato il 19 luglio 1811 è riportato dal BIANCHINI, *op. cit.*, vol. II, pp. 30, 82, n. 24.

nelle cose siciliane: il 22 luglio 1811, due giorni dopo l'arresto dei baroni, sbarcava a Palermo lord William Bentinck, in qualità di ministro plenipotenziario e di comandante supremo delle forze inglesi operanti nel Mediterraneo¹.

L'apparizione di questo famoso personaggio, ancor giovane di anni, ardente di carattere, autoritario e violento, portò con sé la disfatta della Corte; e di certo, nelle condizioni in cui essa si trovava, altra via non le restava che subire passivamente le imposizioni, fredde e recise, d'un uomo che, per i mezzi di cui disponeva e per la piena libertà d'azione accordatagli dal proprio governo, divenne il vero dittatore della Sicilia. Orbene a lui, che tempestivamente aveva reclamato ed ottenuta la liberazione dei baroni arrestati, la revoca della tassa dell'1%, lo scioglimento del ministero e la ricomposizione di esso col principe di Castelnuovo e col principe di Belmonte; a lui, che tanta umiliazione avrebbe inflitto alla Corte (dall'imposizione del vicariato del principe ereditario, che significava la sospensione del Re dall'esercizio dei suoi poteri, all'espulsione della regina dall'Isola), al Bentinck, ripeto, si deve la soluzione della crisi costituzionale che allora travagliava la Sicilia. Poiché i baroni siciliani, incoraggiati dal suo poderoso appoggio, reclamarono finalmente ciò che da tempo desideravano, vale a dire richiesero « una Magna Carta, in cui i limiti dei poteri fra il Re e la Nazione fossero chiaramente definiti », ed all'uopo invitarono « S. M. Siciliana col consiglio dei grandi a pubblicarla e, convocato il Parlamento, garentirla col suo giuramento² ». Ed, a sua volta, il Bentinck si sentì

¹ TRAVALLI, *Vicende ecc.*, p. 14; LEMMI, *Storia d'Italia dal 1799 al 1814* (Milano, [1918]), p. 967.

² H. M. LAKLAND, *Lord William Bentinck in Sicily: 1811-12*, in « The english historical review », XLII (1927), pp. 371 sgg.; IDEM, *The Failure of the Constitutional Experiments in Sicily: 1813-14*, « Ibidem », p. 210 sgg.; [G. AGERO], *De la Sicile et de ses rapports avec l'Angleterre à l'époque de la Constitution de 1812* (Paris-Londres, 1827), pp. 70 sgg.; A. CAPOGRASSI, *Bentinck e Murat. Alcune lettere inedite di Bentinck al principe ereditario di Sicilia*, nella « Miscellanea di studi storici in onore di A. Luzio », Firenze, 1933, vol. I, p. 253 sgg.; IDEM, *L'unità d'Italia nel pensiero di lord W. B.*, in « Rassegna storica del Risorgimento », 1934, p. 227 sgg.; BIANCO, *op. cit.*, pp. 98 sgg. Non sono poi del tutto ignote le aspirazioni personali del Bentinck di trasformare in un dominio diretto il protettorato che la Gran Bretagna esercitava allora sulla

felicissimo di poter additare a modello ai baroni, alcuni dei quali già simpatizzavano per le istituzioni liberali del Regno Unito, la Costituzione di esso: era un inglese ed era intimamente convinto dell'eccellenza dei patri ordinamenti, e, comportandosi in tal guisa, agiva anche nell'interesse dell'Inghilterra, la quale, per combattere il dispotismo militaristico di Napoleone in Italia, s'era contemporaneamente posta a suscitare negli animi insofferenti del popolo della penisola l'amore per le celebri libertà, a cui essa era debitrice della sua rinomanza e prosperità¹.

Tali, nella più schietta sobrietà, i fatti, entro cui va inquadrata la cosiddetta rivoluzione parlamentare della Sicilia. Da essa nacque la Costituzione del 1812, alla quale bisognava innanzi tutto riconoscere il merito d'aver dato solenne sepultura, con le mani stesse di coloro che n'erano stati i più gelosi sostenitori, ai medievali istituti politici isolani. Sorta dal desiderio d'un rinnovamento nell'ambito delle preesistenti franchigie locali, vagheggiata dai nobili, come quella che avrebbe conservato i loro superstiti diritti nel campo politico, la Costituzione sarebbe rimasta allo stato di desiderio se non si fosse avuto l'inatteso inapprezzabile appoggio d'un uomo come il Bentinck, al quale lo stesso Palmieri riconosceva il merito di averla quasi dettata². Presentata al Parlamento nella forma in cui l'aveva stesa Pasquale Balsamo, dopo tre mesi di lavoro, essa venne a lungo discussa e finalmente fu approvata e sanzionata³; e mentre l'antico Parlamento chiudeva per sempre, con la seduta del 4 novembre 1812, la sua esistenza, per cedere il posto alle nuove assemblee, vale a dire alla Camera dei Pari,

Sicilia; a proposito vedi alcuni importanti documenti in RASN., *Corte Costituzionale*, fascio 1386 (lettera da Catania, in data 3 dicembre 1813, del B. al Principe Ereditario).

¹ PATERNO-CASTELLO, *Saggio*, p. 50; GENUARDI, *Parlamento*, vol. I, p. LXXXII.

² WEIL, *Ferdinand IV et le duc d'Orléans*, in « Revue de Paris », 1898, p. 4; BROWNIG, *Queen Caroline of Naples*, in « The english historical review », 1887, p. 488; L. PALMA, *Studi sulle Costituzioni italiane moderne* (Torino, 1892), pp. 180 sgg.

³ PALMIERI, *Saggio cit.*, p. 161; cfr. G. B. CUNIGLIO, *La Costituzione siciliana e Nicolò Palmeri* (Milano, 1882), p. 17; L. PALMA, *La Costituzione siciliana del 1812*, cit., in « Nuova Antologia », cit., 1894, p. 117.

in cui entravano di diritto i membri dei due Bracci privilegiati, ed alla Camera dei Comuni, elettiva, in ogni parte fiorivano speranze e si elevavano voti benauguranti alla felicità ed alla prosperità della Sicilia.

Avendolo parecchi già fatto, non è ora il caso di soffermarci ad esaminare, sia pure sommariamente, i caratteri intrinseci della prelodata Costituzione, nella quale i promotori di essa videro il rimedio prodigioso dei mali da cui l'Isola era afflitta¹. Piuttosto, ci sembra opportuno osservare un po' più da vicino l'atmosfera spirituale in cui essa nacque, quale significato le fu impresso, la congenita vitalità.

E richiamiamo, innanzi tutto, le forti correnti di acre passione che la produssero e ne accompagnarono la non lunga esistenza. Poiché abbiamo già rilevato come, fin dal terz'ultimo decennio del secolo XVIII — anteriormente alla venuta del viceré Caracciolo — serpeggiasse nell'Isola un vago malcontento contro Napoli, e di esso abbiamo anche ritrovato le scaturigini psicologiche e storiche e gli elementi che lo nutrivano. Più tardi, codesto malcontento s'inaspri e fu impersonato dall'aristocrazia feudale, per il fatto che le riforme sovvertitrici di due figli spirituali dell'assolutismo illuministico napoletano li avevano assaliti nella rocca, fin'allora inviolata, dei suoi privilegi. Rinacque così l'antica diffidenza ed avversione dell'Isola per il Continente, diffidenza ed avversione che storicamente risaliva al Vespro e che, rinfocolata dai nuovi contrasti, non solo impedì il livellamento giuridico e politico dei due Regni, quale lo vagheggiava, nella prospettiva d'un civile e potente Stato meridionale, la classe dirigente napoletana, ma infuse nuovo vigore nella coscienza nazionale siciliana, istintivamente fiera

¹ BALSAMO, *Memorie*, cit., p. 54. Gli atti del Parlamento del 1812 si trovano in RASP., *Protonotaro del Regno*, registro 1851; cfr. TRAVALLI, *op. cit.*, p. 22. Quanto alla Costituzione, la prima edizione di essa nei suoi quindici articoli fondamentali, è del 1813 (Palermo, Selli), v. poi la *Raccolta delle Costituzioni italiane* (Torino, 1852), vol. II, p. 222; CALISSE, *Parlamento ecc.*, pp. 231 sgg.; PALMA, *La Costituzione ecc.*, in «Nuova Antologia», cit., pp. 721 sgg.; BIANCO, *op. cit.*, pp. 130 sgg.; S. ROMANO, *La Costituzione siciliana del 1812* (Palermo, 1912); DEL CERRO, *op. cit.*, in «Arch. stor. sic.», N. S., XLI (1917), pp. 354 sgg.; LEMMI, *op. cit.*, pp. 669-70; F. GUARDIGONE, *La Costituzione del 1812 in Sicilia*, in «Rivista d'Italia», 1812, pp. 499 sgg.

e gelosa delle istituzioni, dei costumi e delle tradizioni indigene. Che se questa coscienza morse i freni e fremette, quando improvvisamente si trovò investita dall'impeto innovatore del Caracciolo ed, assuefatta alla burrasca, tollerò poi quelli, meno violenti, del Caramanico, essa aveva già aperto gli occhi alla realtà allorquando il moto delle riforme fu arrestato dalla minaccia giacobina, ed era ormai in grado di reagire con forza contro gli eventuali attentati alle prerogative del Parlamento, nel quale ritrovava, ancora una volta, il fulcro della secolare autonomia e delle congiunte franchigie costituzionali isolate¹.

Era, dunque, il risveglio dell'anima siciliana nelle sue genuine sembianze: l'Isola intendeva decisamente conservare la fisiologia che la sua secolare storia regionale le aveva conferito! E difatti, mai più come allora essa sentì il vanto di possedere un intangibile retaggio di libertà latente nel suo diritto, ed istintivamente che si potevano considerare il palladio della dignità e della volontà nazionale. E come le opere erudite del Mongitore e del Testa e più tardi la classica *Introduzione al Diritto siculo* del Gregorio, richiamando gli animi alla considerazione di quei monumenti, avevano contribuito a formare la nuova coscienza politica, così la recente influenza del pensiero liberale inglese aveva potuto a questa dare il crisma delle modernità. Onde, allorché il Bentinck approdò in Sicilia, il bisogno d'un aggiornamento e d'un correlativo consolidamento dei vecchi Statuti per far fronte all'arbitrio regio, aveva conquiso quasi tutta l'aristocrazia: infervorata nella sua istintiva anglofilia e nell'ammirazione per il diritto pubblico inglese da tutto un complesso di fattori², essa vide nell'Inghilterra la madre e la tutrice della libertà, ed a lei ricorse, e sopra i suoi ordinamenti

¹ «Gran pregio di una corona dee confessarsi esser quello, che è ad esso incardinato e congiunto di un parlamento della nazione, il quale altamente parli al sovrano e liberamente gli faccia intendere i propri bisogni»: Così scriveva il VILLABIANCA, *Diari*, vol. XVI, p. 281, proprio quando incominciava a ridestarsi la coscienza costituzionale nell'Isola.

² DE MATTEI, *op. cit.*, pp. 17, 58-59. Giornali, gazzette, opuscoli avevano coltivato questi sentimenti; gl'inglesi stessi incoraggiarono la ribellione dei baroni, e perfino il nome di *bills* fu dato alle rivoluzioni del Parlamento. Vedi le osservazioni di F. SCLOPIS, *Storia della Legislazione in Italia*, L. V., c. VI.

ricalcò quelli ch'essa elaborò e che furono la sostanza della Costituzione del 1812.

Peraltro, quell'orientamento della ribelle aristocrazia siciliana verso le istituzioni britanniche non si fondava soltanto sul sentimento e su ovvie ragioni di opportunità. Affinità non mancavano fra il Parlamento inglese ed il siciliano, poichè entrambi ripetevano la loro origine dai Normanni, le cui immigrazioni avevano avuto per meta, nello stesso secolo XI, l'Inghilterra e l'Italia meridionale. Prevalse, perciò, quanto più si poté, lo spirito conservatore e la forza della tradizione; e come si evitò di rifarsi ad alcuni *Capitoli* di Giacomo e Federico d'Aragona, che avrebbero reso affatto nominale l'autorità regia¹, così, per istintiva ripugnanza, si tennero alquanto da parte le recenti Costituzioni francesi ed altresì quella che gli Spagnoli s'eran dati a Cadice in quello stesso anno, le une e l'altra eccessivamente democratiche. La *Magna Charta* ed i *Commentaries on the laws of England* del Blackstone furono i modelli fedelmente seguiti; e, ciò facendo, l'aristocrazia siciliana riteneva di richiamar in vita le vecchie leggi del Regno, in quanto la nuova autorità conferita al Parlamento sul modello costituzionale inglese, altro non era che « un'autorità meglio delineata, ma non essenzialmente diversa da quella che davano gli antichi Statuti² ».

Comunque, era pur sempre una rivoluzione, anche se attuata sul terreno legale, ed una rivoluzione dalla quale l'autorità dell'aristocrazia usciva ingrandita al segno che il secolare lavoro spiegato dal potere regio per fiaccarla diveniva una chimera. La conversione dei baroni alle idee inglesi era praticamente l'unico modo per conservare le loro minacciate prerogative nell'amministrazione dello Stato; e, d'altro lato, con una Costituzione ed un Parlamento sul tipo inglese, se i diritti

¹ DEL CERRO, *La Sicilia ecc.*, cit., in « Arch. stor. sic. », N. S., XLI (1917), pag. 351.

² CALISSE, *op. cit.*, p. 258; cfr. G. V. COLUCCI, *Il Parlamento inglese nelle sue mutazioni durante il millennio dal IX alla fine del XX secolo* (Livorno, 1892), *Introduzione*.

della Nazione restavano meglio definiti, tutelati e separati da quelli della Monarchia, questa veniva ad assumere un valore essenzialmente simbolico, conforme ai concetti politici tradizionali¹, per cui le vecchie classi dirigenti non solo conservavano ma accrescevano i loro diritti politici. Di guisa che, se l'assolutismo illuminato del secolo XVIII aveva sconfitto i baroni siciliani sul terreno economico-giuridico, questi, a loro volta, porrivincita sul terreno politico nel nome delle patrie tradizioni liberali; e potevano per dappiù vantarla come una riscossa dell'indipendenza e dell'autonomia del loro Regno di fronte a quella che, più tardi, si dirà, con frase di effetto, la *tirannia centralizzatrice* del limitrofo Continente².

E sotto il calore, meno d'una riscossa della coscienza nazionale isolana, che d'una reazione della faziosa casta feudale i Borboni e gli epigoni dei riformatori napoletani considerarono fin dal principio la Costituzione del 1812 e gli avvenimenti concomitanti. Che se la permanenza in Sicilia suscitò negli animi dei Napoletani sentimenti purtroppo non sempre bene nell'acuirsi del preesistente antagonismo — parve allora che i Napoletani nell'Isola fossero considerati più stranieri che gli Inglesi⁴ —, quanto nell'impressione da parecchi avuta che coloro che li ospitavano non considerassero, come tra fratelli,

¹ DE MATTEI, *Il pensiero*, cit., p. 63.

² A. GUARNIERI, *Il regionalismo ed i suoi oppositori* (Palermo, 1865), p. 29.

v. GENTILE, *Il tramonto*, cit., p. 21.

³ Frasi aspre all'indirizzo dei Siciliani si ritrovano, ad esempio, nel carteggio della regina Maria Carolina, che nel conflitto fra Parlamento e potere volle e, con la sua azione fiera e sdegnosa, ebbe un peso decisivo nelle varie fasi della crisi costituzionale. Cfr. HELFERT, *Königin Karolina von Neapel und Sicilien in kampf gegen die französische Weltherrschaft* (Vien, 1878), pp. 245, 326; IDEM, *Maria Karolina, Kön. v. Neap. u. Sic., Anklagen und Vertheidigung* (Vien, 1885), p. 39; *passim*; IDEM, *Fabrizio Ruffo ecc.*, trad. ital. (Firenze, 1885), pp. 70-71; G. ORLOFF, *Mémoires histor. politiques et liter. sur le Royaume de Naples* (Paris, 1819-21), vol. II, pp. 380-81, n. 34; PALMIERI, *Saggio*, p. 145; 16 marzo 1932.

⁴ BIANCO, *La Sicilia ecc.*, cit., p. 29.

le sventure, che avevano strappato al comune Sovrano un Regno ed a tanti suoi fedeli la patria e gli averi ¹.

Ad ogni modo, il solco fatale ormai aperto fra Napoletani e Siciliani si fece più profondo e fin d'allora parve incolmabile. Poiché di sotto all'aspro e caldo involucro degli episodi contingenti, ferveva un conflitto di sentimenti, di concetti e di tendenze politiche irriducibile: il Cuoco, napoletano, ed il Balsamò, siciliano, due uomini dalla viva sensibilità patriottica, rifacendosi alle tradizioni politiche dei rispettivi paesi e mettendo in valore le esperienze che entrambi avevano fatto nel drammatico decennio 1806-15, elaborarono concezioni di Stato antitetico fra loro. L'ideale del Cuoco è lo Stato-forza impersonato da Napoleone ed in cui non c'è posto per alcuna rappresentanza; per il Balsamò, invece, è lo Stato liberale, nella foggia inglese, in cui il corpo aristocratico infrena l'assolutismo e rende possibile, come pensavano altresì il Burke e lo Young, la libertà ².

Ma, prima d'ogni altra cosa, quel contrasto minava alle radici la Costituzione promulgata nel 1812. Logicamente la vitalità di essa era legata al persistere delle circostanze che l'avevano prodotta e delle forze che l'avevano sorretta, vale a dire all'eccezionale momento storico ed alla durata del protettorato inglese sulla Sicilia.

2. « Non vi saranno più feudi, e tutte le terre si possederanno in Sicilia come allodì, conservando però nelle rispettive famiglie l'ordine di successione che attualmente si gode. Cesseranno ancora le giurisdizioni baronali, e quindi i baroni saranno esenti da tutti i pesi a cui sinora sono stati soggetti per tali diritti feudali. Si aboliranno le investiture, relevii, devoluzioni al Fisco, ed ogni altro peso inerente ai feudi, conservando però ogni famiglia i

¹ Ciò parve specialmente nell'agitatissima questione dei sussidi agli esuli napoletani: cfr. la memoria del PRINCIPE DI CANOSA, *I Napoletani compromessi hanno diritto ad essere sussidiati nel Regno di Sicilia*, presentata al Parlamento nel 1813; v. BIANCHINI, *op. cit.*, vol. II, pp. 34-35, 78-80.

² DE RUGGIERO, *Il pensiero politico meridionale*, cit., p. 173; CORTESE, *Memorie d'un Generale della Repubblica e dell'Impero*, cit., vol. I, pp. 79 sgg.; DE MATTEI, *Il pensiero*, cit., p. 63.

titoli e le onorificenze». Così l'articolo XI delle *Basi* della nuova Costituzione; e così nelle posteriori dichiarazioni che di questo articolo faceva il Parlamento, proclamando esplicitamente l'abolizione di tutti i diritti privativi e proibitivi, delle angarie e perengarie, delle prestazioni ed esazioni in natura ed in danaro, delle varie giurisdizioni baronali e, in una parola, di quanto si connetteva, in diritto od in fatto, con la struttura d'un regime, che aveva avuto in Sicilia vita così florida e potente ¹.

Scompariva in tal guisa il sistema feudale anche dal paese che alcuni definirono, come innanzi abbiamo ricordato, la rocca del feudalismo in Italia; e scompariva, almeno in teoria, non già in forza d'un travolgente moto rivoluzionario, bensì per deliberazione dello stesso baronaggio. Nel fervore del rinnovamento politico, esso rinunziò, non senza disinteresse, ai propri secolari privilegi; e di qui gli elogi che vennero e sono tuttora da molti tributati a tale gesto, che parve ispirato ad alto spirito patriottico e civile.

Ed in verità non può rivolgersi ai baroni siciliani l'appunto che il De Tocqueville acutamente mosse a quelli francesi, che pur avevano, con non diverso entusiasmo, rinunziato, in seno all'Assemblea legislativa, ai diritti feudali nella memorabile notte del 4 agosto 1789. Giacché, rinunziandovi, essi rendevano soltanto redimibili quei diritti, mercè un indennizzo — e ciò sarebbe stato per loro un affare — laddove i baroni siciliani vi avrebbero rinunziato gratuitamente.

Piuttosto, non possono accettarsi, senza un debito vaglio critico, i commenti di coloro che, per vieppiù magnificare e rinnovati sentimenti patriottici dei baroni e l'enorme patriomonio di prerogative a cui essi spontaneamente rinunciavano, lamentano *a priori* la scarsa efficacia delle riforme antifeudali promosse dai ministri napoletani in Sicilia sul tramonto del secolo XVIII. Ora non solo abbiamo già visto come codeste

¹ Costituzione del 1812: *Della Feudalità*, cap. II, pp. 98-109; PETITTI, *Reportorio amministrativo del Regno delle Due Sicilie* (Napoli, 1856), pp. 728-30; ORLANDO, *Il feudalesimo in Sicilia*, cit., pp. 173-74, 260-61; LA MANTIA, *Leggi civili*, cit., pp. 39-44.

riforme avessero sconvolto l'*ancien régime* isolano, onde parve che privilegi e diritti feudali, anche se in parte restavano ancora abbarbicati alle zolle che li avevano a lungo sorretti, fossero divenuti «fossili, inutili, inconcludenti¹», ma abbiamo anche dimostrato com'esse, scuotendo coscienze e destando desideri nuovi, avessero indirettamente portato alla formazione di quella nuova atmosfera spirituale, che rese possibile il rivoluzionario atteggiamento dei baroni al potere regio. Sicché, nel 1812, il feudalesimo siciliano era virtualmente liquidato; conservarlo in vita, nello Stato quale dall'aristocrazia si era tentato di riformare, sarebbe stata un'assurdità, tanto più inconcepibile quando si pensi ch'essi aveva ormai ricevuto il colpo di grazia in tutta l'Europa civile.

D'altronde, c'è stato chi ha fatto notare come i baroni, provocando un mutamento costituzionale, non sospettavano di dover, essi medesimi, cooperare «al sacrificio di quei privilegi, per i quali avevano combattuto contro il Sovrano²», tanto che tentarono di ritornare sui propri passi, quando si trattò di abolire, su proposta del Braccio demaniale, anche il fedecommesso. Invano il principe di Castelnuovo, con spirito veramente spoglio da ogni egoismo di casta, aveva rilevato come nella liquidazione di tale istituto stava la chiave della trasformazione agraria della Sicilia. Sappiamo invece quanto acre ed aspra fosse la ostilità dei baroni contro l'abolizione del fedecommesso che aveva il fine di perpetuare, con l'inalienabilità dei patrimoni e con la determinazione dell'ordine successorio nelle famiglie aristocratiche, la grandezza delle medesime famiglie³. In conseguenza, siffatta ostilità non può spiegarsi senza ammettere che i baroni non potevano ad un tratto spogliarsi delle loro radicate ideologie di privilegi e preminenze nobiliari e di far propri, in tutta la loro interezza, quei principi

¹ SALVIOLI, *Il villanaggio*, p. 30.

² DE MATTEI, *op. cit.*, p. 21; cfr. anche BALSAMO, *Memorie*, pp. 115, 129, 225, ecc.

³ PALMA, *op. cit.*, in «Nuova Antologia», S. III, vol. LII (1894), p. 106; DEL CERRO, *op. cit.*, in «Arch. stor. sic.», N. S., XLIV (1922), pp. 89-92. L'abolizione fu poi votata con lievi restrizioni.

di eguaglianza democratica ch'erano impliciti nella riforma costituzionale, anche a costo di compromettere, come nel caso dell'abolizione dei fedecommessi, i più vitali interessi delle loro casate. E qui è d'uopo ricordare che il concetto di «Coccora¹ — alla maggioranza dei baroni, i quali, con immutata mentalità, continuavano a veder in essa «un privilegio» di stile più o meno medievale.

Ma anche qualche altra cosa deve osservarsi. Stando all'articolo XI delle *Basi* della Costituzione, l'abolizione delle feudalità era enunciata in termini troppo generali: nulla di strano che dalle ulteriori dichiarazioni del Parlamento spuntassero fuori restrizioni, che attenuavano i danni che la predetta abolizione avrebbe apportato agli ex-baroni, ovvero procuravano loro non lievi vantaggi². E quando non volesimo, per timore di non dilungarci troppo, altro qui ricordare, lo scioglimento degli usi civici, che il popolo delle campagne godeva sulla maggior parte delle terre feudali e che i baroni pretesero in compenso della loro rinuncia ai diritti feudali, ci mostrerà quale vistoso acquisto essi facessero: era una vera spoliazione in danno specialmente dei poveri contadini, spoliazione intorno a cui il baronaggio lavorava da oltre cinquant'anni e che nel 1812 poteva compiere pacificamente e legalmente, col *placet* regio senza opposizione degli ignari spogliati³.

Bisogna pur dirlo: l'eversione della feudalità nel Regno di Sicilia fu più teorica che effettiva. Coloro stessi che l'avevano sancita furono i primi a frustrarne l'applicazione ed a renderla sterile dei benefici effetti che si potevano sperare. Anche dopo il 1812 i baroni continuarono ad esigere diritti feudali e di bannalità e ad esercitare il monopolio della vendita delle derrate ed a pretendere prezzi esosi anche per il

¹ *Atti del Parlamento delle Due Sicilie, 1820-21*. Vol. IV: A. ALBERTI, *La rivoluzione napoletana, il suo Parlamento e la reazione europea* (Bologna, 1931), pag. LVI.

² Su tali restrizioni e distinzioni di diritti aboliti con o senza riscatto pecuniario, rimandiamo a BIANCHINI, *Storia economica*, vol. II, pp. 94-95.

³ V. le considerazioni del SALVIOLI, *Il villanaggio ecc.*, p. 29; IDEM, *Trattato di storia del Diritto*, cit., p. 514.

riscatto gli angarie e perangarie, già da essi alienate; ed in questa subdola opera molto loro giovò sia l'impreparazione dei tribunali ordinari che poco felicemente erano stati delegati a giudicare le inevitabili contestazioni feudali, sia la miseria della popolazione, in mezzo a cui mancava proprio una borghesia, il cetò, cioè, che avrebbe potuto trarre profitto da una legge così salutare¹.

In conseguenza, mentre nel Regno di Napoli la legge eversiva della feudalità del 2 agosto 1806 era stata subito posta in esecuzione, grazie alla cooperazione di quanti l'avevano patrocinata ed all'istituzione di quella Commissione feudale, ch'ebbe incarico di giudicare inappellabilmente, non oltre l'agosto 1810 e con particolare procedura, tutte le controversie inerenti agli aboliti feudi², in Sicilia, invece, nel 1820 si reclamavano ancora provvedimenti capaci di estinguere quella feudalità. Tanto vero che per far eco ai voti espressi dei deputati che l'Isola aveva finalmente inviato al Parlamento costituzionale, Giuseppe Poerio pronunciava fra l'altro queste impressionanti parole: « La vera differenza che passa tra il continente e la Sicilia, è che nel primo la legge abolitiva è stata pienamente, fortemente e felicemente eseguita, e nella seconda non s'è neppure tentata la esecuzione. Gli abusi secolari consacrati dal tempo, ed appoggiati dall'ambizione o dall'interesse, non si sradicano con de' semplici atti legislativi. Vi bisogna ancora il concorso efficace del potere esecutivo, e la volontà ferma e determinata del Governo. In Napoli questa operazione è finita. In Sicilia non è cominciata ».

Ma già, ancor prima che il Parlamento sorto dalla rivoluzione del 1820 lasciasse, a testimonianza della sua ardente attività, un *Progetto di legge sull'abolizione della Feudalità.... nella Sicilia oltre il Faro*³, il governo, di ritorno a Napoli, aveva emesso una serie

¹ BALSAMO, *Memorie*, p. 66; PERTILE, *Storia del Diritto italiano*, vol. II, p. II, n. 106; A. BATTAGLIA, *L'evoluzione sociale in rapporto alla proprietà fondiaria di Sicilia* (Palermo, 1895), p. 50.

² FORTUNATO, *La questione demaniale nell'Italia meridionale*, in « Il Mezzogiorno e lo Stato italiano », cit., vol. I, p. 84.

³ È pubblicato da R. TRIFONE, *Vicenda di un progetto parlamentare del 1820-21 per l'eversione della Feudalità in Sicilia* (estr. dagli « Atti dell'Acca-

di provvedimenti, che, volti all'identico scopo, non potevano non urtare contro la parte più retriva e già avversa dell'aristocrazia siciliana. Si allude alle leggi degli 11 dicembre 1816, del 17 ottobre 1817 e del 2 agosto 1818, che tornavano rispettivamente ad abolire alcuni sopravvissuti diritti feudali, le promiscuità sulle terre comuni ed i fedecommissi; e di poi il decreto degli 11 settembre 1825, ribadente lo scioglimento delle promiscuità, e finalmente, dopo il viaggio di Ferdinando II di Borbone attraverso l'Isola, le leggi del 19 dicembre 1838 e degli 11 dicembre 1841, che, rinnovando con giustificata energia l'ordine d'immediata applicazione di tutti gli anteriori provvedimenti eversivi, la perentoria decisione delle numerose cause pendenti fra i comuni e gli antichi loro feudatari, lo scioglimento dei diritti promiscui e la ripartizione dei demani¹, riuscivano a liberare l'Isola dalle ultime tenaci vestigia d'un sistema, che sembrava volesse *sine die* trascinare una vita ormai puramente artificiale.

Peralto all'eversione così faticosamente eseguita non corrisposero, come di volo abbiamo accennato, gli effetti che si speravano. Né la restituzione al libero commercio di tanti beni feudali, né lo scioglimento di diritti promiscui fra Comuni e proprietari mutò sostanzialmente le condizioni dell'economia e del contadino siciliano. Assai poche, invero, furono le terre vendute da qualche ex-barone dissestato, ed in gran parte esse andarono ad arrotondare o i latifondi di altri ex-feudatari, o la proprietà di ricchi gabelotti, che s'erano arricchiti nell'industria delle grandi affittanze: la terra, dunque, mutava padrone, ma non si frazionava, ed in tal modo vano era sperare lo sviluppo d'una fiorente, industrie e libera borghesia.

E neanche cambiarono gl'invecchiati sistemi di cultura e di contrattazione fra proprietari e contadini. Prestazioni, servigi,

demia Pontaniana », vol. XXXVII, Napoli, 1907, pp. 14 sgg.; cfr. pure pagine 4-5, 30, 40. Anche il COLLETTA, *Storia del Reame di Napoli*, I, IX, c. 7, notava la tenace persistenza di parecchi diritti feudali nell'Isola nel 1820.

¹ Per tali leggi, v. BIANCHINI, *Storia economica*, vol. II, pp. 95-99; PETITTI, *Storia della Legislazione ecc.*, cit., vol. I, pp. 730 sgg., *passim*; LA MANTIA, *Storia della Legislazione ecc.*, cit., vol. II, pp. 295, 297, 325; TETI, *Regime feudale e sua abolizione*, p. 529.

prelazioni e monopoli, giuridicamente abrogati, restarono in vigore o per forza di contratto, o perché più o meno immutate erano rimaste le condizioni economiche. Poiché, assenti i capi-tali e concentrate le attività allo sfruttamento della terra, si trovarono ancora di fronte, come anteriormente all'abolizione della feudalità, proprietari e contadini, di guisa che quelli, ricchi e potenti, potevano imporre a questi, veri proletari, le condizioni che loro piacesse in cambio della terra che davano a coltivare. Ad esempio, si vide che non esisteva più il diritto per cui i contadini dovevano vendere i propri prodotti al barone al prezzo da questo stabilito, o di non venderli finché il barone non avesse venduti i suoi; tuttavia, essendo rimasti i capitali in troppo poche mani, i contadini, costretti a vendere il loro grano all'indomani del raccolto per far fronte ai loro impegni, non avevano la scelta del compratore, poiché, se prima il prezzo veniva stabilito dal feudatario, di poi lo fu dai pochissimi mediatori e commercianti che divennero i signori dei mercanti; e naturalmente costoro, come i non molti piccoli proprietari, eran portati a coalizzarsi con gli ex-baroni per fronteggiare le classi inferiori¹.

Perdurando, dunque, per necessità di cose, i rapporti a tipo feudale, l'eversione della feudalità, per la quale la Sicilia non era ancora sufficientemente matura, lungi dal trasformare le condizioni delle classi agricole, creò, sulla base della libertà formale dei rapporti tra proprietari e contadini, la condizione giuridica necessaria per una trasformazione del mondo economico dominante. Tale trasformazione è stata laboriosissima e soltanto ai giorni nostri, grazie all'azione di tante forze corrosive, può dirsi compiuta.

Né per miracolo poteva rapidamente cambiare la coscienza d'una società, che per tanti secoli aveva respirato le aure d'un certo clima storico. L'autorità e la forza personale degli altolocati restarono grandissime, né il governo riuscì mai a sovrap-

¹ Su quanto abbiamo detto, v. FRANCHETTI, *Condizioni ecc.*, cit., pp. 83 sgg.; SONNINO, *I contadini in Sicilia*, pp. 228 sgg.; G. ARIAS, *La questione meridionale* (Bologna, s. d.), vol. 1, pp. 99-101.

porre ad esse la sua volontà e la sua legge. Sotto un certo rispetto, anzi, dalla soppressione legale dei poteri giudiziari e di polizia esercitati dai baroni scaturì un male imprevisto: essa rese accessibile la prepotenza ad un maggior numero di persone, con le quali bisognava scendere a patti per ottenere vittoria nelle eventuali contese. Perché nel fondo delle vecchie anime poté facilmente allignare uno strano fenomeno, per cui la potenza materiale privata, continuando a prevalere, costituiva, al dir del Franchetti¹, il vero diritto; e da ciò una non sana aura morale, che offuscò l'isola per lunghi decenni.

Purtroppo i Borboni non riuscirono a modificarla, vale a dire non seppero e non vollero sostituire, con una retta ed energica amministrazione della polizia e della giustizia, « alla preponderanza ed alla forza individuale quella della legge e ad imprimere nelle menti e negli animi il concetto ed il sentimento d'una autorità sociale »: solo tale principio poteva essere il fondamento d'una nuova educazione, capace di elevare le anime all'indomani della distruzione d'un mondo poggiato sul privilegio. Certo, non si può negare ai Borboni il merito d'aver proseguito l'opera di svecchiamento della legislazione e dell'amministrazione locale; ma, preoccupati esclusivamente della loro conservazione, essi considerarono paese e popolazione come una proprietà materiale, per il cui possesso ogni mezzo era valido; ed all'uopo si servirono di metodi che non potevano non alienare vieppiù da loro gl'insofferenti popoli soggetti.

Né la debita opera di risanamento morale la Sicilia ebbe quando l'unità nazionale, a cui essa aveva portato l'impeto della sua anima infocata, fu un fatto compiuto. È vero che l'Italia si mostrò a più riprese pensosa e premurosa di codesta sua figlia malata e promovesse *Inchieste*, sia d'iniziativa governativa che privata, che dobbiamo considerare come sapienti diagnosi dei mali che ne affliggevano il bel corpo. Oggi soltanto, grazie al gagliardo tono che percorre la fibre della Nazione, anche la Sicilia ha di esso risentito gli effetti benefici: il risanamento morale dell'Isola, a lungo invocato, è una realtà!

¹ FRANCHETTI, *op. cit.*, pp. 91 sgg.

3. Il decreto dell' 11 dicembre 1816, con cui *Ferdinando I, Re del Regno delle Due Sicilie* (non più IV, quindi, di Napoli e III di Sicilia), annunciava ai suoi popoli la fusione dei domini di qua e di là del Faro in uno Stato unitario — e la nuova denominazione voleva esserne quasi l'atto di battesimo — non era che la comunicazione ufficiale delle decisioni prese dalle Potenze nel Congresso di Vienna e di quanto s'era convenuto in un trattato segreto tra il Borbone e l'Austria, onde quello aveva a questa promesso che non avrebbe fatto nel Regno cambiamenti incompatibili « sia colle antiche costituzioni monarchiche, sia coi principii adottati da S. M. Apostolica nel governo delle sue province italiane »¹. E fu per effetto di tali deliberazioni che, com'è noto, finiva la secolare autonomia della Sicilia e, con essa, la Costituzione del 1812.

Troppo breve, dunque, fu la vita di questa Costituzione; ma l'esperienza poté dimostrare non solo i difetti di essa, ma soprattutto quanto mal si adattasse ancora intimamente feudale, moderno ad un paese rimasto ancora intimamente feudale. Non pochi hanno indagato le cause d'una fine sì precoce. Ed in primo luogo è parso come, cessando nel 1815, col crollo dell'Impero napoleonico e con la mutata situazione politica internazionale, il protettorato in cui l'Inghilterra aveva tenuto l'Isola e che più d'una volta era sembrato dovesse mutarsi in effettiva signoria², indirettamente veniva anche meno la maggiore garanzia di vita della neonata Costituzione. In secondo luogo, questa era venuta al mondo troppo all'improvviso, onde portava con sé i segni della astrattezza dottrinale di quei non molti baroni che l'avevano propugnata e che, imbevuti com'erano di teorie liberali inglesi, l'avevano in gran parte

¹ V. il decreto dell' 11, nonché quello dell' 8 dicembre 1816 in BRACCI, *Memorie storiche intorno al Governo della Sicilia dal 1815 ecc.* (Palermo, 1870), p. 211, cfr. ACETO, *op. cit.*, pp. 249 sgg.; M. AMARI, *La Sicilia et les Bourbons* (Paris, 1849), p. 45, ecc.; per il trattato di Vienna, il cui articolo CIV si riferisce alle Due Sicilie: v. *Recueil des Traités et Conventions concernant l'Autriche et l'Italie* (Paris, 1859), p. 196; per il trattato tra l'Austria e Ferdinando di Borbone, v. N. BIANCHI, *Storia della politica austriaca rispetto ai Sovrani ed ai Governi italiani dall'anno 1791 al maggio 1857* (Savona, 1857), p. 448.

² LEMMI, *op. cit.*, pp. 979, 1023, n. 10. È ovvio comprendere come il mutato atteggiamento dell'Inghilterra dovesse essere aspramente giudicato: per tutti, cfr. BIANCO, *op. cit.*, pp. 296 sgg.

modellata sulla falsariga degli Statuti del Regno Unito; e non pertanto, mentre erano stati restii a conservare il meno possibile antichi istituti locali¹, avevano di poi accolto elementi vari dalle contemporanee carte costituzionali francesi e spagnuola, invero troppo democratiche. Orbene, se i poteri del re erano stati ridotti quasi ad un'ombra, tanto che alcuni giudicarono il nuovo governo di Sicilia « puramente repubblicano »², gli aristocratici, invece, non solo avevano cercato di riprendersi i loro antichi diritti e preminenze, ma, sul terreno politico, li avevano accresciuti al segno che, secondo l'articolo X delle *Basi della Costituzione*, l'intera amministrazione delle finanze dello Stato era riservata al Parlamento: era naturale che tali restrizioni dovessero avere una durata più o meno precaria.

Né si arrestarono qui gl' investigatori delle cause del fatale destino in cui nacque la novella *Magna Charta* siciliana: la slealtà del re verso di essa ed il meschino spettacolo che dettero gli uomini del nuovo regime contribuirono a deciderne l'inevitabile fine. Ma, in verità, e l'uno e l'altro fatto, più che cause, devono rifuarsi come effetti d'una situazione morale e politica del tutto critica. Era un'ingenuità attendersi da un re, come Ferdinando di Borbone, che aveva della dignità regia il più elevato concetto, una sincera osservanza di norme costituzionali, a cui aveva dovuto sobbarcarsi *oborto collo*; ed era altresì puerile aspettarsi da uomini, fin'allora o tenacemente attaccati ai rispettivi interessi di casta ovvero impreparati all'esercizio dei pubblici poteri una condotta diversa da quella che esplicarono, vale a dire inetta, faziosa, turbolenta e spesso, eostituzionalmente, anche illegale³.

¹ Tra coloro che avrebbero invece voluto una maggiore aderenza agli antichi istituti isolani, bisogna ricordare il Palmieri e Tommaso Natale: v. L. GENAURDI, *Tommaso Natale*, e *la Costituzione siciliana del 1812*, in « Arch. stor. sic. », N. S., XLII (1920), pp. 361-62; AVARNA DI GUALTIERI, *Ruggiero Settimo*, p. 83.

² BIBLIOTECA COMUNALE DI PALERMO, *Ms. Qq. H. 115*; DEL CERRO, *op. cit.*, in « Arch. stor. sic. », N. S., XLIV (1922), pp. 71, 129.

³ Di ciò hanno discorso a lungo gli storici, onde rimandiamo ai loro scritti: G. PIRELLI, *I cronici e gli anticronici in Sicilia e la loro poesia (1812-15)*, in « Arch. stor. sic. », N. S., XXXIX (1914), pp. 7 sgg.; BIANCO, *op. cit.*, pp. 238, 262-83, *passim*, ecc.

Orbene tutte codeste cose offrono, a nostro avviso, una spiegazione unilaterale; è necessario che l'occhio spazii entro più ampi orizzonti e consideri le cose più in largo e più in fondo.

Il Congresso di Vienna e la Santa Alleanza avevano fissato direttive politiche, che dovevano valere per tutta l'Europa. Tali direttive miravano ad assicurare la tranquillità interna degli Stati, sconvolti da vent'anni di rivoluzioni e di guerre, e ciò parve si potesse ottenere con la compressione di quei semi liberali, che più o meno intensamente fermentavano dovunque. La Sicilia, nella quale il liberalismo aveva trovato un varco attraverso i suoi sia pur atrofizzati organi costituzionali, non poteva restare un'oasi privilegiata di libertà costituzionali, tutt'altro che pure da contaminazioni feudali.

Tanto meno poteva restarlo dal momento in cui Ferdinando di Borbone rientrava nel possesso dei suoi domini di terraferma: una Costituzione in Sicilia costituiva un contagio per Napoli, che Gioacchino Murat aveva accarezzato con un'altra Carta alla vigilia della catastrofe che bruscamente annientò la sua fortuna¹; ed entrambe le Costituzioni non potevano essere giudicate che come prodotto di una azione di forza straniera. Così osservava il Blanch, il quale, d'altro lato, faceva notare come con l'assorbimento della Sicilia in un nuovo Stato — assorbimento riconosciuto già dalle Potenze — mentre si rendeva impossibile « un ritorno all'antico che vi avrebbe ostacolato il potere, si acquistava il vantaggio di potervi stabilire unità di leggi e di sistemi » amministrativi². In breve, a Napoli, nelle sfere dirigenti, mancò affatto l'idea di creare una dipendenza od inferiorità politica dell'Isola rispetto alla Terraferma, tanto che qualche diplomatico si sentiva in diritto di asserire a Vienna, non senza una certa sottigliezza³, che « il re nel riprendere il regno di Napoli aveva fatto la conquista della Sicilia,

¹ PALMA, *Studi sulle Costituzioni moderne*, cit., p. 561; A. BRUNIALTI, *Formazione e revisione delle Costituzioni moderne*, nella collana « Biblioteca di Scienze politiche ed amministrative », S. II, vol. II (Torino, 1895), p. 115.

² BLANCH, *Luigi De Medici ecc.*, cit., in « Arch. stor. nap. », N. S., XI (1927), pag. 162.

³ È il principe Alvaro Ruffo della Scaletta, ministro plenipotenziario a Vienna.

poiché nella sua mente non vi era carattere di possesso completo ove permanevano legali resistenze al potere, fossero aristocratiche, democratiche o teocratiche ».

Erano, come si vede, i concetti dell'assolutismo illuminato del Settecento, a cui, come a posizioni abbandonate, ritornavano uomini che possiamo considerare come i continuatori delle idee delle generazioni dei Caracciolo e dei Caramanico. Al par di loro essi sostenevano la necessità di conferire crescente vigoria alle istituzioni monarchiche esistenti, ma nel tempo stesso tendevano a continuare razionalmente, entro l'ambito dello Stato, l'opera legislativa del movimento riformatore indigeno e della rivoluzione, che aveva liquidato tutta la torbida eredità medievale¹; e non diversi, rispetto alla Sicilia, erano i concetti delle due mentovate generazioni di uomini.

Ora, nella Costituzione siciliana del 1812 i Napoletani della Restaurazione non vedevano ciò che di moderno e di buono vi si conteneva e che derivava da fonti inglesi; la giudicavano, al contrario, un prodotto feudale, avente lo scopo di perpetuare anacronistiche prerogative di caste ed un particolarismo regionalistico di stampa affatto medievale, ma per nulla rispondente agli effettivi bisogni del paese. E perciò non solo si trovarono concordi sulla necessità di eliminare gli ultimi avanzi d'un mondo, la cui distruzione i loro predecessori avevano lasciato soltanto interrotta, ma su questo punto non ammisero transazioni, anche in vista delle funeste conseguenze che ne provennero².

Vero è che la classe dirigente napoletana non prevede come le sue intenzioni, teoricamente buone, avrebbero trovato esecutori non sempre intelligenti né abili, ma neanche prevede come la riluttanza della Sicilia verso un provvedimento che le

¹ CORTESE, *Stato e ideali ecc.*, cit., in « Memorie d'un Generale », cit., vol. I, pag. 125.

² CORTESE, *Lettere e scritti inediti di Pietro Colletta*, cit., in « Arch. stor. nap. », N. S., XI (1927), pp. 339 sgg.; E. PONTERI, *Per la storia della politica riformatrice di Ferdinando II di Borbone in Sicilia*, in « Archivio storico napoletano », N. S., XXVI (1942).

toglieva l'autonomia politica sarebbe stata così fiera, dispettosa e tenace. Solo allora parve quanto salde in essa fossero le tradizioni regionali e quale robustezza morale possedesse il suo popolo, che nella passione, nell'impeto e nell'ardore pugnace contro il Borbone e contro un'unità statale ognor più deprecata non seppe essere degenerare dai suoi lontani progenitori del Vespro.

Tali gli antecedenti immediati della cosiddetta *questione siciliana*, che, agitata con particolare calore dall'aristocrazia, contribuì efficacemente a dissolvere quell'organismo disarticolato quale fu, fin dalla nascita, il Regno delle Due Sicilie. L'indipendenza da Napoli e la Costituzione del 1812 fu la parola d'ordine della rivoluzione del 1820, il primo grande moto secessionista che mise a nudo, nella sua sconsolante realtà, siffatta questione¹; e non diversamente fu nel 1848. Si è che per la Sicilia quella Costituzione reincarnava le sue predilette secolari libertà, manomesse per la prima volta nel 1816. Non si andava tanto per il sottile nel cercare che cosa fossero cotali libertà, « fino a qual punto la Costituzione del 1812 continuasse le tradizioni di quelle d'epoca feudale, o se piuttosto essa non fosse stata diretta a distruggerla addirittura² ».

Pur tuttavia questo particolarismo regionalistico, ultima sopravvivenza del Medio Evo³, avrebbe finito col cedere anche in Sicilia di fronte ad una più grande, più vera, più fulgida idea: l'unità nella comune Patria italiana.

¹ Su questa rivoluzione v., oltre le narrazioni del SANSONE (Palermo, 1888) e del BIANCO (Firenze, 1905), le nudrite pagine dello STERN, *Geschichte Europas seit den Verträgen von 1815 bis zum Frankfurter Frieden von 1871* (Berlino, 1847), vol. II, p. 110, e dell'ALBERTI, *op. cit.*, in « Atti del Parlamento », cit., vol. IV, pp. LVI sgg.

² FRANCHETTI, *Condizioni ecc.*, cit., p. 100.

³ In verità, l'ultimo suo rifugio fu, come in un'estrema difesa spirituale, nel campo della cultura e specialmente dell'erudizione. Ma anche da questo campo esso è oggi definitivamente scomparso; cfr. GENTILE, *Il tramonto*, cit., pp. 77 sgg.

TERMINATO DI STAMPARE
IL 4 MAGGIO 1943-XXI